



COMUNE DI LINAROLO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, addì trentuno del mese di Marzo, alle ore 20:45, in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza de il Sindaco Paolo Mario Frascini il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alfredo Scrivano.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	FRASCHINI PAOLO MARIO	X		7	ROSSIN CHIARA	X	
2	VIDE' SIMONA	X		8	CARRIERO ALESSANDRO WILLIAM	X	
3	PENNA MARIA LINDA		X	9	GNOCCHI FABRIZIO	X	
4	FURIOSI VALENTINO LEONARDO	X		10	PATE' RENZO	X	
5	SIGNORELLI FABIO	X		11	GARBELLI BENEDETTA MARIA	X	
6	TICLI FRANCESCO	X					

PRESENTI: 10 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che la legge 160/2019 ha introdotto la nuova disciplina dell'IMU accorpando al suo interno i presupposti impositivi di entrambe le componenti, IMU e TASI, dell'imposta unica comunale, vigente fino al 2019;

Richiamato l'art. 1 commi 756-757 e 766 della Legge 160/2019, che avevano modificato le modalità di approvazione delle aliquote imu prevedendo:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal legislatore, ma solo con riferimento alle fattispecie individuate con un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2020, cioè entro il 30 giugno 2020;
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un applicativo reso disponibile sul Portale del federalismo fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto indicato dal comma 756, il cui prospetto avrebbe dovuto formare parte integrante della delibera, non idonea a produrre effetti, ove approvata senza lo stesso prospetto;
- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio 2020 (30 giugno 2020), con cui avrebbero dovuto essere individuati i requisiti ed i termini di operatività dell'applicazione informatica che sarebbe stata resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle entrate e di altre pubbliche amministrazioni

Dato atto che i sopra citati decreti non sono ancora stati emanati e che il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio 2020 è oltremodo trascorso;

Dato atto, pertanto, che l'adozione delle aliquote IMU, che deve avvenire entro il 30 aprile 2021, termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali, può avvenire sulla base del modello utilizzato per l'anno 2020, prevedendo un numero libero di fattispecie imponibili e di conseguenti aliquote IMU;

Richiamata in tal senso la Risoluzione 1/DF/2020 del MEF, in cui si ribadiva che i nuovi adempimenti sopra richiamati avrebbero potuto essere imposti ai Comuni, a partire dal 2021, solo in seguito all'adozione del relativo decreto ministeriale;

Richiamato l'art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. La pubblicazione prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente

Dato atto che il D.L. 41/2021 (c.d. Sostegno) approvato in data 19/03/2021 dal Consiglio dei Ministri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 22/03/2021, prevede, al comma 4 dell'articolo 30, che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali è fissato al 30 aprile 2022;

Ritenuto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare, per l'anno 2021, le aliquote IMU come segue:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 6 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	9 per mille
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "beni merce")	1 per mille
Aliquota per i terreni agricoli	8,6 per mille
Aliquota per fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	10,1 per mille

Visti:

- il vigente Regolamento comunale sull'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale nella seduta odierna;
- l'art. 42 "Attribuzioni del Consiglio" del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti n. 7 favorevoli, n.3 contrari (Gnocchi, Garbelli, Patè) espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021, come di seguito specificate:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 6 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	9 per mille
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che	1 per mille

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti “beni merce”)	
Aliquota per i terreni agricoli	8,6 per mille
Aliquota per fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	10,1 per mille

- 2) Di dare atto che le suddette aliquote entrano in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;
- 3) Di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, onde permetterne la pubblicazione sul medesimo Portale entro il 28 ottobre 2021

Quindi, al fine di dare immediata attuazione al provvedimento in oggetto

Con voti n. 7 favorevoli, n. 3 contrari (Gnocchi, Garbelli, Patè) espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della Legge 160/2019, prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti e che l'imposta

municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge;

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 dell'art. 1 della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020), prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune, tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;

- la Risoluzione 1 DF del 18/02/2020, prevede che “atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;

Dato atto pertanto che, per l'anno 2021, è possibile procedere all'approvazione delle aliquote IMU senza redigere il prospetto sopra richiamato;

Richiamata altresì la sopra citata Risoluzione 1 DF del 18/02/2002, nella parte in cui prevede che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 16 04 2020, con la quale è stato approvato il Regolamento IMU;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 25/05/2020 con la quale sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

Aliquota per le aree edificabili	9 per mille
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "beni merce")	1 per mille
Aliquota per i terreni agricoli	8,6 per mille
Aliquota per fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	10,1 per mille

Ritenuto di confermare le aliquote sopra riportate anche per l'anno 2021;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Con voti espressi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	9 per mille
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "beni merce")	1 per mille
Aliquota per i terreni agricoli	8,6 per mille
Aliquota per fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	10,1 per mille

B) Di dare atto che le suddette aliquote entrano in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;

C) Di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Quindi, stante la necessità di provvedere con urgenza,

con voti espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Paolo Mario Fraschini

Il Segretario Comunale
Dott. Alfredo Scrivano

(atto sottoscritto digitalmente)